COMUNE DI SUTERA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

PIANO REGOLATORE GENERALE

MODIFICATO (D.A. n. 307/DRU del 18.09.2000)

× 1	
ELABORATO: regolamento edilizio	
	1
	DATA 2 0 NOV 2002
200	
CA STORY OF THE OFFI	1770
	cn.
Carlos My Carlos	my & Subject
n. 91	
() - Y	III.
* 27 13 55 7	*

alfonso cardinale - carolina laezza - luigi schifano , Architetti

SEZIONE A:
DISPOSIZIONI GENERALI

.

,

Titolo I - NORME INTRODUTTIVE.

art. 1 - NATURA, CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

Il presente Regolamento Edilizio con tiene le norme che disciplinano l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia nel ter ritorio comunale, nonchè le destinazioni d'uso ed i controlli sull'attuazione degli interventi.

Spetta all' Amministrazione Comunale, che si avvarrà in ciò dei propri organi ammin<u>i</u> strativi tecnici e consultivi, esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuiti dalle leggi.

art. 2 - OSSERVANZA GENERALE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento Edilizio, si richiamano le leggi urbanistiche nazionali e regionali e le norme attinenti; le disposizioni in materia emanate dallo Stato, dalla Regione e dal Comune; le norme di attuazione del Piano vigente.

art. 3 - FACOLTA' DI DEROGA.

Nei limiti e nelle forme stabilite dalle leggi n. 1357/1955 e n. 765/1967, il Sin daco ha facoltà di concedere deroghe alle di disposizioni fissate dal presente Regolamento Edilizio, per edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico.

Titolo II - COMMISSIONE EDILIZIA.

art. 4 - COMPITI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

Per il controllo e la disciplina de gli interventi edilizi ed urbanizzativi è istituita la Commissione edilizia quale organo or dinario di consulenza tecnica dell'Amministra zione Comunale per i progetti e le questioni d'interesse architettonico, edilizio ed urbanistico.

La Commissione edilizia giudica la qualità architettonica ed urbanistica delle opere proposte, nonchè la loro rispondenza agli strumenti urbanistici, al presente Regolamento edilizio, alle disposizioni di legge e ad altri regolamenti.

Compiuta l'istruttoria da parte del l'Ufficio tecnico comunale, la Commissione edilizia esprime pareri.

art. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

La Commissione edilizia è composta:

- a) dal Sindaco o da un Assessore delegato con compiti di presidenza;
- b) dal Capo dell'Ufficio tecnico comunale;
- c) dall'Ufficiale Sanitario;
- d) da un Architetto, da un Ingegnere, da un Geologo, da un Avvocato, da un Agronomo e da un Geometra designati dal Sindaco tra le terne proposte dai rispettivi Ordini professionali.

I compiti di segreteria saranno svolti dal Segretario comunale o da un suo delegato.

Il membro di cui al punto (a) dura in carica per il periodo corrispondente al preprio mandato ed é rieleggibile.

I membri di cui al punto (d) durano in carica per quattro anni e comunque fino alla elezione del Sindaco e sono rieleggibili.

Si ritengono decaduti quei membri che, senza giustificato motivo, si assentano per più di tre sedute consecutive.

art. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

La Commissione edilizia si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni trenta giorni, ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo crede opportuno, oppure lo richie dano per iscritto almeno tre Membri di cui al punto "d".

Quando si debbano trattare argomenti di particolare importanza o che richiedano una specifica competenza, il Presidente può chiama re a far parte della Commissione edilizia, per il tempo necessario, uno o più esperti (i quali però avranno soltanto voto consultivo), oppure richiederne la consulenza scritta.

La Commissione edilizia può sentire di propria iniziativa o su loro richiesta i progettisti delle opere in esame.

Delle decisioni della Commissione edilizia viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della Commissione stessa.

Quando la Commissione edilizia riten ga di non poter dare parere favorevole sui pro getti sottoposti al suo esame, essa dovrà indi carne i motivi nel verbale.

Quando la Commissione edilizia esprime il proprio parere sul progetto dovranno essere apposti, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, gli estremi del provvedimento e del verbale relativo.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono pre se a maggioranza di voti; in caso di parità di voto, vale il voto del Presidente.

Il membro della Commissione edilizia deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o che concerna lui direttamente, o parenti (sino al quarto grado) od affini; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta.

I Membri della Commissione edilizia hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità è fissata annualmente dal Cosiglio comu nale, insieme ai criteri di rimborso delle spese ai Membri che non risiedano nel Comune.

SEZIONE B:
NORME PROCEDURALI

Titolo III - AWMISSIBILITA: DEGLI INTERVENTI.

art. 7 - INTERVENTI ED OBBLIGHI CONNESSI.

Chi intende realizzare i seguenti interventi:

- opere che comportano trasformazione urbani stica ed edilizia del territorio;
- opere eseguite su manufatti ed edifici esi stenti ed all'interno di quest'ultimi;
- opere di qualsiasi genere-anche minori ed interne, ricorrenti o temporanee-che siano ta li da trasformare od alterare l'area preesisten te e l'aspetto o la sagoma dei fabbricati; da modificarne la superficie lorda di piano od il numero delle unità immobiliari; nonchè da tra sformare l'assetto dell'ambiente e da implica re variazioni degli standard urbanistici; ha l'obbligo-a seconda dei casi-di dare comuni cazione o di fare denunzia al Sindaco oppure di chiedere all'Amministrazione comunale-pre sentando un'idonea documentazione-una Autoriz zazione od una Concessione, a norma e per gli effetti della legislazione vigente in materia.

Tale obbligo sussiste per le Ammini strazioni pubbliche quando svolgono attività edilizia ed urbanistica, nonchè per i privati che-essendone debitamente autorizzati-intenda no eseguire opere su terreni demaniali.

Non sono soggetti a concessione, ad autorizzazione od'a comunicazione al Sindaco le seguenti opere:

- manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lettera a dell'art. 20 della l.r. 27/12/78 n. 71-concernono le opere che non mutano le ca ratteristiche originarie dell'immobile, non ne alterano la struttura e non ne modificano la disposizione dei locali; ma si limitano a ripri stinarne o sostituirne gli elementi danneggia ti, usurati od inadeguati alle esigenze del suo normale uso;
- recinzioni di fondi rustici;
- strade poderali;
- l'apertura di nuove cave, che resta comunque subordinata all'ottemperanza degli adempimenti di cui all'art. 39 della l. r. 27/12/78 n. 71;
- opere di giardinaggio;
- risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;
- costruzione di serre;
- cisterne ed opere connesse interrate;
- opere di smaltimento delle acque piovane;
- opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.

art. 8 - OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE.

Sono soggette a tempestiva comunica zione all'Amministrazione comunale quelle opere interne alle costruzioni che abbiano le seguen ti caratteristiche:

- non comportino modifiche della sagoma, aumen to della superficie lorda di piano od aumento del numero delle unità immobiliari;
- non modifichino, la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;
- non rechino pregiudizio alla statica dell'im

mobile;

- rispettino, nel caso di immobili compresi in zona A (art. 2 DI 2 aprile 1968, n. 1444), le loro originarie caratteristiche costruttive; purchè dette opere non siano in contrasto con il Piano vigente o con quello adottato, nonchè con il presente Regolamento edilizio.

Nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939 oppure vincolati dal Piano in ragione del loro inte resse storico-artistico-ambientale, l'esecuzio ne di opere interne è subordinata a Concessione. previo N.O. della Competente Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

art.9 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.

Sono soggette ad autorizzazione: - interventi di manutenzione straordinaria che concernono le opere necessarie per rinnovare o sostituire qualche parte anche strutturale degli edifici, nonchè le opere non definibili interne o di manutenzione ordinaria ai sensi del precedente articolo. Tali interventi non debbono comunque alterare il taglio e la compo sizione delle unità edilizie, nè incidere sul le loro caratteristiche utilizzative, sul loro aspetto esterno, sull'ambiente circostante; - interventi di adeguamento igienico, tecnolo gico e funzionale che riguardano quelle opere non definibili interne che, senza trasformare l'edificio dal punto di vista strutturale e ti pologico, tendono a migliorare le condizioni di abitabilità e di agibilità nel suo insieme o di singole unità edilizie abitative; - interventi di consolidamento che concernono le opere necessarié per conservare la stabili

tà del fabbricato, intervenendo in modo sostan ziale sulle sue strutture, purchè non comporti no modifiche od alterazioni vistose delle strutture originarie o modifiche dell'assetto plani volumetrico;

- interventi di risanamento conservativo che concernono le opere effettuate su edifici o su singole unità edilizie (abitative o produttive) che, eccedendo quelle di manutenzione straordi naria, hanno lo scopo di bonificarne le parti od i locali malsani o antigienici-che risulta no quindi inabitabili od inagibili-per resti tuirli al loro normale uso nonchè-più in gene rale-per conservare l'organismo edilizio e dar gli funzionalità, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali.

Nel caso in cui le opere concernano edifici (o loro parti) vincolati ai sensi del la L n. 1089/1939, è fatto obbligo di conserva re detti edifici o parti e di tutelarne comun que i valori architettonici, artistici ed am bientali;

- interventi di restauro che sono volti a con servare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistemati co di opere che-nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organi smo stesso-ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Essi sottintendono, quindi, la conservazione de l'edificio nella sua unità

formale-strutturale;

- le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- l'impianto di prefabbricati ad una sola ele vazione non adibiti ad uso abitativo;
- l'occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo lib \underline{e} ro:
- le demolizioni;
- l'esecuzione di pozzi e per le strutture ad essi connesse;
- la costruzione di recinzioni con esclusione di quelle per fondi rustici di cui all'art. 7;
- la costruzione di strade interpoderali o $v\underline{i}$ cinali;
- i rinterri;
- gli scavi che non riguardino la costituzione di cave o torbiere.

Sono altresì soggetti ad autorizzazione:

- le variazioni delle destinazioni d'uso delle unità edilizie o immobiliari, anche in assenza di esecuzione di opere edilizie, rilasciata dal Sindaco, previo parere dell'Ufficio tecni co e dell'Ufficiale sanitario e previo congua glio, se dovuto, del contributo di concessione; - gli interventi di lottizzazione che concerno no le proposte di utilizzazione edilizia di un'area, previa l'urbanizzazione e l'eventuale frazionamento, indipendentemente dal numero di proprietà coinvolte. Tale autorizzazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del nulla-osta e dei pareri previsti dall'art. 14 della l.r. 27/12/78 n. 71, quando necessari,

e previa la stipula dell'apposita convenzione prevista dall'art. 28 della L. 17/8/1942, n° 1150 modificata dall'art. 8 della L. 06/08/1967, n° 765.

art. 10 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA.

Sono soggette a Concessione edlizia:

- la nuova costruzione di edifici e manufatti fuori terra che comunque comportino trasforma zione urbanistica ed edilizia del territorio comunale;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia tendenti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.
- gli interventi di ampliamento che concernono le opere tendenti ad ingrandire il fabbricato, creando volumi aggiuntivi o ricavando superficie di piano supplementare;
- gli interventi di demolizione, in via defini tiva o finalizzate alla ricostruzione di volu mi edlizi o di superfici di piano esistenti;
- gli interventi di ricostruzione che consisto no nel rifacimento parziale o totale di un fab bricato;
- gli interventi di urbanizzazione che riguar dino le opere preordinate all'edificazione op pure al servizio di edifici esistenti, che sia no comunque necessarie:
- a) per rendere abitabili gli edifici (opere di urbanizzazione primarie elencate all'art. 4 della L. n. 847/1964);

- b) per rendere possibile o più agevole la vita associata (opere di urbanizzazione secondaria elencate all'art. 44 della L. n. 865/1971); c) per realizzare lo sfruttamento od il trasporto di risorse collettive;
- d) per infrastrutturare il territorio.

Sono inoltre soggette à Concessione edilizia:

- rifacimenti parziali o totali di intonaci, coloriture, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici;
- collocazione di vetrine, insegne, tende e tettoie insistenti sullo spazio pubblico o pri vato;
- pavimentazione di portici o di marciapiedi, quando sia d'iniziativa privata, o di spazi privati visibili da spazi pubblici;
- varianti in corso d'opera delle opere sopra elencate.

ritolo IV - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

art. 11 - COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 della l.r.

n.37/1985, il proprietario della costruzione
o dell'unità immobiliare in cui s'intende ese
guire un intervento per opere di cui al prece
dente art. 8 deve presentare al Sindaco, con
testualmente all'inizio dei lavori, una rela
zione tecnica (in duplice copia) firmata da un
professionista abilitato alla progettazione.

Tale relazione deve asservare le opere che s'intendono compiere, il rispetto delle norme di sicurezza di cui al Tit. X della successiva Sezione C nonchè la loro conformità alle norme igienico-sanitarie contenute nel presente Regolamento edilizio.

Nella relazione si debbono specifica re le generalità e gli indirizzi sia del proprietario denunziante che del professionista asseverante.

art. 12 - RICHIESTA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE.

La Concessione o l'autorizzazione possono essere richieste dal proprietario del l'area oppure da altri soggetti che abbiano ti tolo, quali:

- l'enfiteuta, per gli interventi che gli sono contrattualmente consentiti;

- il locatario, per le opere manutentive;
- il superficiario, che abbia il diritto di co struire (fuori od entro terra);
- il titolare di qualsiasi altro diritto reale (di servitù prediale, d'uso, di abitazione) o soggettivo che lo leggittimi al godimento del bene, per i soli intervenuti connessi a tale godimento; nonchè
- l'usufruttuario, per gli interventi manute \underline{n} tivi, di consolidamento, di risanamento e di restauro.

La domanda di Concessione o di autorizzazione deve essere redatta possibilmente su modulo prestampato da completare in ogni sua parte.

La domanda e gli elaborati di proge \underline{t} to debbono essere firmati, con l'indicazione del rispettivo domicilio:

- a) dalle persone per conto delle quali l'opera viene eseguita (committente);
- b) dal proprietario del terreno (quando sia persona diversa dal committente) o dal legale rappresentante del proprietario;
- c) dal progettista e dal direttore dei lavori, (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito industriale edile od agrario) iscritti ai rispettivi vi Albi Professionali.

Sulla domanda di Concessione o di Au torizzazione deve essere designato l'esecutore dei lavori, il quale dovrà firmarla e firmare gli allegati. La designazione dell'esecutore dei lavori-può essere fatta successivamente alla presentazione della richiesta, ma prima dell'inizio dei lavori:

- Per gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento igienico, tecnologi co e funzionale, consolidamento di cui al precedente articolo 9, alla domanda di Autorizza zione debbono essere allegati, in triplice copia, i seguenti elaborati:
- a) stralcio del Piano Regolatore Generale in scala 1:2000 che consenta di individuare la lo calizzazione dell'intervento;
- b) progetto in scala 1:100 delle opere da ese guire, con eventuali dettagli in scala maggio re, differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuo va costruzione;
- c) relazione descrittiva delle opere da realizzare.
- Per gli interventi previsti dall'art. 5 della L.R. n° 37/85 quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zone agricole che incidono significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza so no soggette alla normativa sismica, è necessario allegare, alla domanda, apposito studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera, sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito, sia ai rapporti con le fondazioni di eventuali edifici ricadenti nell'area d'intervento.
- Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo la relazione di cui al punto c) deve contenere la descrizione degli elementi storicamente ed artisticamente significativi, la descrizione delle caratte ristiche e delle destinazioni d'uso del fab

bricato, con eventuali note storico-critiche, e di topografia sociale; dovrà altresì essere allegata documentazione fotografica a colori dello stato di fatto.

- Per gli interventi di variazione di destinazione d'uso, la relazione di cui al punto c), dovrà contenere una esauriente de scrizione della nuova utilizzazione richiesta.
- Per gli interventi di lottizzazio ne, alla domanda deve essere allegata la seguen te documentazione in triplice copia:
- a) lo stralcio del Piano particolareggiato da cui risulti la previsione dello studio del Piano di lottizzazione;
- b) lo stralcio del Piano, con le previsioni per la zona in oggetto;
- c) gli eventuali vincoli e le servitù gravanti sull'area;
- d) le norme di attuazione che ne disciplinano l'utilizzazione edilizia;
- e) il rilievo topografico od aerofotogrammetr \underline{i} co quotato dell'area, con l'indicazione dei ca pisaldi di riferimento e del piano di spiccato dei singoli edifici previsti;
- f) l'estratto catastale della zona allo studio e delle aree circostanti, che-per caratteristi che tipologiche o per altri motivi-siano da con siderare parte integrante della zona;
- g) l'elenco degli intestatari di ciascuna particella fondiaria interessata;
- h) la planimetria dello stato di fatto alla stessa scala del Piano di lottizzazione, con la individuazione delle presenze naturalistiche ed ambientali, nonchè degli eventuali vincoli esistenti (idrogeologici, storico-artistici, ambientali o di altra natura);
- i) la rete viaria interna e quella di allaccia mento agli spazi pubblici, con l'indicazione di quanto esiste e di quanto viene proposto;

- 1) la delimitazione e l'estensione dei singoli lotti edificabili;
- m) la disposizione planivolumetrica, la tipol \underline{o} gia e la destinazione dei fabbricati esistenti da conservare e dei fabbricati proposti;
- n) le eventuali utilizzazioni in sottosuolo e la localizzazione dei servizi centralizzati e dei parcheggi privati;
- o) il calcolo della volumetria globale o della superficie lorda di piano complessiva proposte, nei limiti della densità edilizia o dell'indi ce di sfruttamento fissati per la zona da lot tizzare e tenuto conto dell'eventuali trasfor mazioni e modificazioni da apportare agli edi fici esistenti;
- p) l'indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio residenziale e della superficie lorda di piano di ciascuna co struzione od impianto destinato ad usi diversi;
- q) le aree destinate all'urbanizzazione prim \underline{a} ria e secondaria;
- r) la rete dei servizi canalizzati, con gli allacciamenti alle reti esæstenti o previste;
- s) le quote relative alla larghezza delle str \underline{a} de, ai distacchi tra fabbricati, alle altezze ed alle dimensioni degli edifici, agli arretr \underline{a} menti;
- t) la dimostrazione numerica della conformità alle norme di ciascun parametro di edificazione e della loro reciproca congruità;
- u) i calcoli relativi alle dotazioni previste (parcheggi, campi da gioco, verde primario, ecc.),

da riassumere in una tabella sinottica di ver<u>i</u> fica degli standar**d** urbanistici;

- $v\,)$ la toponomastica, l'orientamento e le alberature esistenti o proposte;
- x) eventuali fotografie di plastici e dell'ambiente, disegni delle ombre e quant'altro si ritenga di produrre per un giudizio meditato del progetto;
- \dot{y}) relazione tecnico-urbanistica sui caratteri e l'entità dell'intervento, sulla soluzione proposta e sulle tipologie edilizie adottate per l'insediamento proposto;
- z) schema di convenzione contenente gli obbl \underline{i} ghi di cui all'art. 8 della L. n. 765/1967.

Se il Piano di lottizzazione investe aree del centro storico od edifici di interes se archeologico, monumentale o storico-ambien tale, la documentazione deve essere integrata da:

- un'indagine urbanistica che illustri le ca ratteristiche della struttura urbana nei suoi elementi fisici e socio-economici;

- una serie di schede storico-critiche degli edifici tutelati o comunque da sottoporre ad

servativo o restitutivo, di ristrutturazione o di risanamento.

Per ogni tipo di piano di lottizzazione è ne cessario allegare alla documentazione una relazione

geologica particolareggiata delle aree lottizzande.

interventi di consolidamento, di restauro con

14 - CONCESSIONE.

Per gli interventi di ristrutturazio ne edilizia, ampliamento, demolizione, ricostruzione e nuova costruzione, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:

- a) stralcio della tavola di azzonamento del Piano Regolatore Generale, nonchè del Piano Particolareggiato (qualora esista) con l'ubica zione dell'area su cui s'intende intervenire; b) planimetria generale, in scala 1:2000, del l'intero isolato interessato dalle opere in progetto e di una fascia di 50m. oltre gli spazi pubblici che delimitano l'isolato stesso da ogni lato; essa deve contenere le strade, i fabbricati esistenti e quelli in progetto, lo orientamento ed imappali della proprietà interessata;
- c) planimetrie orientate, in scala 1:500 od 1:200, estese ad una congrua zona circostante e corredate dei calcoli di verifica della con formità del progetto alle prescrizioni urbani stiche e di Regolamento edilizio; in particola re dovrà darvisi dimostrazione che tutti i pa rametri di edificazione sono stati osservati (calcolo del volume edilizio globale o della superficie lorda di piano; rapporto di copertu ra; regolamentarità degli eventuali cortili; distanze dai confini e distacchi da altri fab bricati; distanze dal filo o dall'asse strada le; quote altimetriche principali, comprese quelle del terreno naturale e del terreno si stemato);

d) progetto quotato in scala non inferiore a 1:100, comprendente le piante di ogni piano della costruzione, anche se non abitabile, le coperture, i volumi tecnici, i prospetti-con quelli di eventuali edifici contigui-di tutte le parti libere, le sezioni delle parti più in teressanti, nonché la sezione lungo la linea di massima pendenza del terreno; nelle piante debbono essere indicate la de

stinazione dei singoli ambienti;

- e) relazione tecnica-illustrativa contenente la specifica della quantità di edificazione (mc. di volume per gli edifici residenziali e mq. di su perficie lorda di piano per le opere e gli im pianti non destinati alla residenza) e degli altri elementi occorrenti per determinare sia il costo di costruzione che gli oneri di urbanizzazione; inoltre tale relazione deve contenere una detta gliata descrizione dei materiali, degli impianti e delle opere di finitura, nonché i colori dei prospetti, degli infissi e delle finiture esterne f) la documentazione sugli scarichi delle acque di rifiuto di cui alla 1.r. n.27 del 15/5/86; g) titolo di proprietà o di disponibilità del l'immobile;
- h) impegnativa con la quale il richiedente vincoli l'area occorrente per realizzane il volume edilizio di cui chiede la concessione, detta impegnativa dovrà essere trascritta sui Registri Immobiliari a cura e spese del richie dente;

i) i disegni vistati ed approvati da eventuali organi sovraccomunali, quando l'edificio sia soggetto ad autorizzazioni speciali.

Studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera, sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità, sotto il profilo idrogeologico e geopedologico, dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4.2.1977.

Ove se ne ravvisi la necessità, l $\underline{A}\underline{m}$ ministrazione comunale può chiedere in aggiu \underline{n} ta quegli elaborati ritenuti necessari per un migliore esame dell'opera progettata.

art. 15 - VARIANTI AL PROGETTO.

Per le varianti al progetto riguar danti quelle modifiche la cui entità non è ta le da sovvertire le previsioni originarie, alla domanda dev'essere allegata, in triplice copia, la stessa documentazione presentata per l'intervento cui si riferisce. Su quest'ultima deb bono evidenziarsi le modifiche che si intendo no apportare al progetto a suo tempo approvato.

Le varianti al progetto devogo esse re preventivamente approvate, salvo que le previste dall'art. 15 della L. 28/2/1985, n. 47.

vitolo V - RJLASCIO ED USO DELLA CONCESSIONE E DELLA AUTORIZZAZIONE.

16 - ESAME DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO.

Nel caso di interventi soggetti a semplice comunicazione, la elencazione o la descrizione delle opere debbono essere esami nate dall'Ufficio tecnico comunale-ove avverta l'esigenza-potrà chiedere il parere dell'Ufficale sanitario. Nel caso in cui le opere de scritte od elencate configurino un intervento soggetto a Concessione, l'Ufficio tecnico comu nale sottoporrà la richiesta alla Commissione edilizia, proponendo contestualmente al Sindaco i provvedimenti necessari ad evitare ogni abuso.

Nel caso di interventi soggetti ad Autorizzazione, allo scopo di evitare che-ri correndovi con frequenza-si modifichi sostan zialmente l'organismo edilizio o se ne mutino la tipologia e/o la destinazione d'uso,il Sin daco si riserva di subordinare il rilascio del l'Autorizzazione all'esame di tutte le domande che-nell'ultimo quinquennio-hanno interessato lastessa unità edilizia-nonchè al parere dello Ufficiale sanitario e della Commissione edili zia ove ne ricorra l'esigenza.

Nel caso di interventi soggetti a Concessione, i progetti debbono essere esamin<u>a</u> ti-nell'ordine e per quanto di competenza:

- dall'Ufficio tecinico comunale;
- dall'Ufficiale sanitario;
- dalla Commissione edilizia.

Il rilascio della Concessione è subor dinato all'acquisizione di tali pareri nonchè delle autorizzazioni speciali cui eventualmen te fossero soggette le opere o gli interventi richiesti.

17 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA.

Le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie sono quelle previste dall'art. 2 della L.R. 31/05/1994, nº 17 che si riporta di seguito:

- 1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica di immobili entro sessanta giorni dal ricevimento dalla richiesta del l'interessato.
- 2. L'ufficio comunale competente, all'atto della presentazione della domanda di concessione edilizia rilascia una certificazione di ricevimento, comuni cando all'interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall'ufficio nei successivi trenta giorni. In questo caso il termine di centoven ti giorni di cui al comma 5 decorre dalla data di integrazione dei documenti.
- 3. Il responsabile del procedimento, entro qua rantacinque giorni dalla data di presentazione del la domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento inol trandola alla Commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve es sere reso nei successivi quarantacinque giorni.

- 4. Il Sindaco adotta il provvedimento finale en tro i successivi trenta giorni. Qualora la Commissione edilizia non dovesse rendere il parere nei termini di cui cui al comma 3, il Sindaco provvede, sulla scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento.
- 5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.
- 6. Il titolare della concessione ediliziaassenti ta con le modalità di cui al comma 5 può iniziare i lavori dandone comunicazione al Sindaco, previo ver samento al Comune degli oneri accessori, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui al comma 7, e salvo conguaglio, sulla base delle deter minazioni degli uffici comunali.
- 7. Per quanto previsto al comma 5, prima dell'inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al Sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzarealle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.
- 8. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l'esame delle domande di concessione edilizia entro

trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei la vori. Qualora venga accertata la mancanza dei requi siti per il rilascio della concessione, il Sindaco provvede all'annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 5 e compie gli atti ne cessari a far valere le eventuali responsabilità pe nali, civili, amministrative e disciplinari di quan ti abbiano concorso a determinare l'applicazione del le richiamate disposizioni.

9. Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della concessione edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti, ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 30 Aprile 1991, nº 10. I termini decorrono indipendentemente l'uno dall'altro, nonché dai termini per il rilascio della concessione edilizia.

art. 18 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sono quelle previste dai commi 2,3,4 dell'art. 5 della L.R. 37/85 che si riportano di seguito:

2. Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire inedifici gravati dai vincoli delle leggi 1º Giugno 1939, nº 1089 e 29 Giugno 1939, nº 1497 e successive modifiche ed integrazioni sono ri lasciate dal Sindaco sentiti i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e, dell'Ufficio sanitario, fermi re stando eventuali altri pareri o nulla-osta richie sti dalle norme vigenti.

- 3. L'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sin daco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In tal caso il ri chiedente può dare corso ai lavori dando comunica zione al Sindaco del loro inizio.
- 4. L'autorizzazione non comporta gli oneri previ sti dall'art. 3 della legge 28 Gennaio 1977, nº 10.

19 - NORME COMUNI

La Concessione o l'Autorizzazione, oltre a contenere il visto dell'Ufficiale Sanitario e gli estremi e le condizioni di approvazione delle opere, debbono indicare le destinazioni d'uso ammesse e descrivere sinteticamente l'intervento in oggetto; inoltre, esse possono contenere l'obbligo di osservare determinate modalità anche esecutive.

La Concessione o l'Autorizzazione, e la copia vidimata del progetto da eseguire, restituita dall'Amministrazione comunale, do vranno essere tenute nel luogo di lavoro ed esibite agli agenti preposti al controllo.

art. 20 - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE GRATUITE.

A norma dell'art. 9 della Ln.10/1977 la Concessione è gratuita per i seguenti interventi:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo e del dipendente

dell'azienda, ai sensi delle norme regionali o-in mancanza- dell'art. 12 della L n.153/1975. b) per gli interventi di ristrutturazione, pur chè non comportino aumento della Superficie lorda di piano e/o mutamento della destinazio ne d'uso e purchè il concessionario s'impegni, mediante convenzione od atto unilaterale d'ob bligo, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con l'Am ministrazione comunale, oltre che a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

- c) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento (in misura non superiore al 20%) di edifici unifamiliari;
- d) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche e statiche delle abitazioni, ancorchè comportino l'aggiunta di volumi tecnici in cui installare gli impianti tecnologici;
- e) per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o d'interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- g) la Concessione è altresì gratuita per gli interventi minori che la richiedono.

Inoltre in osservanza dell'art. 42 della l.r. 27/12/1978, n.71,

- per gli interventi di cui al punto b) che ri guardino, globalmente edifici costituiti da più alloggi, ai sensi dell'art. 27 della L. 5/8/1978, n. 457, non è dovuto il pagamento sia

del costo di costruzione che degli oneri di ur banizzazione;

- per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteri stiche dell'edilizia economica e popolare ed i richiedenti non risultino proprietari ni altri immobili, nonchè delle coperative edilizie che abbiano i requisiti per accedere a finanziamen ti previsti dalla legislazione vigente in mate ria di edilizia agevolata o convenzionata e da coloro che richiedono la concessione per allog gi aventi caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'art.16 della L.5/8/1978, n.457, non è dovuto il pagamento relativo al costo di costruzione, mentre viene ridotte al 40%, quello relativo agli oneri di urbanizzazio ne.

L'Autorizzazione é gratuita (art. 5 della L.R. 10/08/1985, n° 37) purchè l'immobile non risulti gravato da vincolo ai sensi delle leggi nn. 1089 e 1497/1939.

CONCESSIONE PER EDIFICI NON RESIDENZIALI.

La Concessione relativa a costruzio ni od impianti destinati ad attività industria li o artigianali è soggetta al pagamento di un contributo pari all'incidenza delle spese di urbanizzazione, di quelle necessarie al tratta mento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi le cui caratteristiche siano alterate dall'intervento.

L'incidenza di tali opere viene del<u>i</u> berata dal Consiglio comunale in base ai par<u>a</u> metri definiti dalla Regione, secondo quanto disposto dall'art.10 della L n.10/1977.

La Concessione relativa a costruzio ni od impianti destinati ad attività turisti che, commerciali e direzionali è soggetta al pagamento di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione e di una quotanon superiore al 10% del costo documentato di costruzione-deliberata dal Consiglio comunale in relazione ai diversi tipi di attività.

Qualora nei dieci anni dall'ultima zione dei lavori la destinazione d'uso dei fab bricati venga mutata, il Concessionario deve pagare il contributo di Concessione nella misu ra massima dovuta, per la nuova destinazione, al momento della conversione d'uso o del suo accertamento da parte dell'Amministrazione co munale.

RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

Il rilascio della Concessione è su bordinato ai seguenti adempimenti da parte del Concessionario:

- presentazione dell'attestato dell'avvenuto versamento, alla Tesoreria comunale, degli one ri di urbanizzazione dovuti (salvo il caso di esenzione totale) o della prima rata (nel caso di rateizzazione);
- presentazione dell'attestato di avvenuto ver samento, alla Tesoreria comunale, del costo di costruzione (salvo il caso di Concessione gratuita) o della prima rata (nel caso di rateiz zazione); per gli interventi relativi ad edi fici produttivi, l'attestato deve concernereinvece-l'avvenuto versamento delle quote, sostitutive del costo di costruzione, di cui al precedente art.19;
- presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni speciali cui le opere oggetto dell'intervento fossero eventualmente subordinate.

ert. 23 - CARATTERE DELLA CONCESSIONE.

La Concessione è personale, cioè va le per il Concessionario al quale risulta intestata; essa è però trasferibile ai successori od aventi causa (subentrati), purchè ne venga comunicato tempestivamente all'Amministrazione comunale il trasferimento.

Il tras ferimento deve essere comun<u>i</u> cato su carta legale, allegando un documento che ne comprovi la legittimità.

Il trasferimento non altera il decor so dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori fissati nell'atto di Concessione voltu rato.

In calce alla Concessione originaria verranno annotati acura dell'Amministrazione comunale-i suoi eventuali trasferimenti purchè documentati da regolari atti, registrati e tra scritti nei registri immobiliari. L'alienazio ne della nuda proprietà, o la costituzione di diritti reali sull'area interessata dalla co struzione non costituiscono da sole titolo di trasferimento della Concessione.

Le eventuali sostituzioni del committente, del Direttore dei Lavori o dell'esecuto re delle opere debbono essere tempestivamente notificate al Sindaco dagli interessati. I su bentrati sono tenuti a sottoscrivere l'atto di Concessione e gli elaborati di progetto, senza di che le suddette sostituzioni non hanno effetto.

art. 24 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

La Concessione o l'Autorizzazione costituiscono una semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi ed ai regolamenti in vigore, nonchè alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utiliz zare e dei fabbricati circostanti; esse non esonerano pertanto il beneficiario dall'obbli go di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la sua responsabilità, e restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Per gli effetti dell'art.6 della L n.47/1985, il committente titolare della con cessione ad edificare (Concessione), il diret tore dei lavori e l'esecutore delle opere sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni del Pia no ed alle prescrizioni della Concessione, non chè alle modalità esecutive stabilite dalla medesima; sono inoltre responsabili di ogni inosservanza alle norme generali di legge e di regolamento, salvo denuncia dell'abuso alla Amministrazione comunale secondo l'art.6 della L n.47/1985.

Nel corso dei lavori nessuna variazio ne od aggiunta può essere fatta al progetto ap provato senza averne ottenuto specifica preventiva autorizzazione, tranne i casi previsti dal l'art. 15 della Legge 28/02/1985, n° 47.

DEROGHE ALLE PROCEDURE NEL CASO DI INTERVENTI URGENTI.

-Nel caso di interventi necessari ad evitare un'imminente pericolo per l'incolumità delle persone sotto la responsabilità persona le del committente, si può procedere all'esecuzione di essi anche senza Autorizzazione o Concessione.

- Nel caso di interventi da realizzarsi in se guito a calamità naturali o ad avversità atmo sferiche dichiarate di carattere eccezionale, si può procedere all'esecuzione di essi solo in forza di un documento abilitativo rilascia to, con procedura d'urgenza, dal Sindaco.

- In ogni caso il committente od avente titolo è tenuto a comunicare immediatamente al Sinda

co i lavori intrapresi, specificando i motivi che l'hanno indotto ad agire e descrivendo le opere obbligandosi a presentare, nel termine di 15 giorni dal loro inizio, la richiesta di Autorizzazione o della Concessione, secondo il tipo di intervento.

- Nei casi di interventi necessari per evitare danni agli edifici od agli immobili vicini o ulteriori maggiori ed irreparabili danni allo immobile stesso, si può procedere all'esecuzio ne di essi anche senza Autorizzazione o Conces sione. In tal caso il proprietario è tenuto a trasmettere comunicazione al Sindaco, nel ter mine di tre giorni, in essa dovrà essere de scritta la situazione venutasi a creare e le opere che si ritengono strettamente necessarie a rimuovere lo stato di pericolo o di danno potenziale. Entro i successivi sette giorni il proprietario deve produrre una perizia tec nica che giustifichi l'intervento effettuato nonchè la documentazione pertinente alle opere realizzate.

Naturalmente sono vietate le opere eccedenti quelle strettamente richieste dalla situazione e che possono effettuarsi soltanto seguendo le procedure richiamate negli artico li precedenti.

art. 26 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

La Concessione ha validità di dodici mesi dalla data del rilascio e decade se le opere non vengono iniziate entro questo termine;

Salvo diversa prescrizione della Concessione, le opere autorizzate debbono essere completate entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori. Una maggiore durata può essere accordata per opere pubbliche da realizzare in più esercizi finanziari, per opere di notevole mole o che richiedono particolari tecniche costruttive e per dimostrate cause di forza maggiore.

ANNULLAMENTO E DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE.

La Concessione può essere annullata quando autorizzi opere non conformi alle prescrizioni del Piano vigente e di quello ado \underline{t} tato o che ne costituiscano violazione, ai sensi dell'art.7 della L 6/8/1967, n.765.

nt. 27 -

In particolare, la Concessione può essere annullata:

- quando sia stata dolosamente ottenuta in base a falsa documentazione;
- quando si sia contravvenuto alle disposizio ni di legge e di regolamento o non si siano osservate le prescrizioni della Concessione;
- quando l'edificio da restaurare, risanare o ristrutturare sia stato interamente demolito in corso d'opera;
- quando il direttore dei lavori non abbia as sunto l'effettiva direzione o l'abbia abbando nata e non sia s'tato sostituito;

La Concessione dev'essere dichiara

ta decaduta quando, subentrando previsioni ur banistiche o norme edilizie contrastanti con quelle applicate, le opere non siano state an cora iniziate o-se iniziate-non siano state completate entro il termine prescritto.

Sono fatte salve le cause di decade $\underline{\underline{n}}$ za previste da eventuali leggi speciali.

L'ordinanza di annullamento conterrà:

- la contestazione del fatto;
- la comunicazione dell'annullamento;
- l'eventuale ordine di sospendere i lavori di costruzioni, se del caso ammettendo esclusiva mente l'esecuzione delle opere volte ad eliminare l'infrazione che ha provocato l'annulla mento;
- l'ordine di eliminare l'infrazione che ha provocato l'annullamento;
- le sanzioni deliberate.

Nel caso di annullamento della Concessione, quando non sia possibile rimuovere i vizi procedurali od effettuare la restituzione in pristino, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 11 e 20 della L n.47/1985.

Il rinnovo della Concessione potrà avvenire quando il titolare avrà ottemperato alle prescrizioni contenute nella ordinanza di annullamento.

VI - CONDUZIONE DEI LAVORI - VERIFICHE - SANZIONI.

VERIFICA DEL PERIMETRO E RICHIESTA DEI PUNTI FISSI.

Prima di iniziare i lavori per inter venti di nuova costruzione o di recinzione, il concessionario deve richiedere al Sindaco: 1) La ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici dell'area di pertinenza dello edificio oggetto della concessione. Nell'esegui re i lavori, egli deve scrupolosamente attenersi ai punti fissi di linea e di livello che gli sono stati comunicati dall'ufficio tecnico comunale. 2) I punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed i punti di presa dello acquedotto e di tutti gli altri impianti di urba nizzazione primaria (rete elettrica, telefonica, del gas.) La fornitura di tali indicazioni é fis sata con apposito verbale che deve essere sotto scritto anche dalle parti private per presa d'at to.

INIZIO, ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Prima di iniziare i lavori autorizza ti, il concessionario dovrà:

a) depositare in cantiere la Concessione stes sa per esibirla ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;

- b) ottenere i punti fissi di allineamento e di quota;
- c) depositare in Comune le dichiarazioni del Direttore dei Lavori e del Costruttore, abilitati a tale esercizio, con cui essi accettano l'incarico loro affidato, nel caso in cui non abbiano firmato la domanda di concessione; d) comunicare all'Amministrazione comunale la data di inizio dei lavori.

I lavori debbono essere condotti in modo da arrecare il minimo disturbo alle pers \underline{o} ne e da garantire l'incolumità pubblica.

Nel caso di sospensione dei lavori il concessionario deve darne comunicazione scritta al Sindaco al quale va successivamente notificata, sempre per iscritto, la ripresa dei lavori.

E' altresì fatto obbligo di comun \underline{i} care al Sindaco per iscritto l'avvenuta ult \underline{i} mazione dei lavori.

Il Sindaco ha la facoltà di predispor re, in qualsiasi momento sopralluoghi nel can tiere intesi ad accertare che la costruzione corrisponda al progetto approvato.

Qualora venga accertato l'inizio di opere eseguite senza titolo, sia constatata l'inosservanza delle norme di legge e di regolamento o la non rispondenza alle modalità esecutive fissate dall'atto abilitativo, il Sindaco sospende i lavori ed adotta: provvedimenti cui all'art.2 della l.r.10/8/1985 n.37.

Nessun edificio nuovo, ristrutturato, sottoposto a risanamento conservativo o ad opere di adeguamento ad una nuova destinazione d'uso può essere occupato o rioccupato-neppure parzialmente-senza l'autorizzazione prevista dal l'art.221 RD n.1265/1934.

Il certificato di abitabilità (per gli edifici residenziali, uffici e scuole) e di agi bilità (per gli edifici produttivi destinati cioé ad attività artigianali, industriali e commercia li) deve essere richiesto per iscritto e su carta legale dal concessionario.

- Per quanto riguarda i certificati di abitabili tà relativi ad edifici non residenziali (scuole, uffici, sale di lettura ed analoghe destinazioni) e quelli di agibilità si prevede la seguente procedura:
- Il certificato é emesso entro 90 gg. dalla ri chiesta e dopo l'esecuzione:
- della verifica di conformità delle opere al progetto approvato ed alle prescrizioni della Concessione o dell'Autorizzazione effettuata dall'Ufficio tecnico comunale;
- dell'ispezione sanitaria effettuata dall'U \underline{f} ficiale sanitario;
- del collaudo delle strutture e di altre opere che lo richiedono;

della verifica di conformità delle opere alle norme di prevenzione antincendio effettuate dal comando provinciale Vigili del fuoco;
 dell'accertamento che non esistono cause di insalubrità.

La visita di controllo viene effet tuata mediante una ispezione della costruzione compiuta dall'Ufficiale sanitario e dal capo dell'Ufficio tecnico comunale o da loro delega ti. Della stessa deve essere data notizia nei modi di legge, almeno cinque giorni prima, al concessionario, al costruttore ed al Direttore dei lavori i quali tutti possono presenziare alle operazioni di controllo e di verifica. Nel corso dell'ispezione, l'Ufficiale sanita rio accerta il rispetto delle norme igienicosanitario vigenti; il Capo dell'Ufficio tecni co comunale assiste l'Ufficiale sanitario e verifica la corrispondenza tra il progetto ap provato e l'opera realizzata. Della visita di controllo deve essere redatto a cura del Capo dell'Ufficio tecnico comunale o dal suo delega to, un processo verbale che deve essere sotto scritto da tutte le persone presenti all'ispe zione. Nel processo verbale debbono essere ri portati i pareri dell'Ufficiale sanitario e del Capo dell'Ufficio tecnico o dei loro dele gati; esso viene quindi trasmesso al Sindaco per la decisione.

Il rilascio della licenza di abitabi lità o agibilità è subordinato alla presenta zione all'Ufficio tecnico comunale, da parte del concessionario dei documenti che seguono:

a) ricevuta attestante il pagamento dei dirit

ti comunali;

- b) ricevuta attestante in resilento della tassa di concessione governativa:
- c) certificato di ese \bar{z} uito constituto da pa \bar{z} te del comando provinciale cel igili del fuoco per gli edifici industriali. comme<u>r</u> ciali o di carattere speciale:
- d) fotocopia autenticata del settificato di collaudo con l'attestazione seri avvenuto de posito presso l'Ufficio del Cario Civile ai sensi dell'art.7 della i :..: 371.
- Per quanto riguarda il commissato di abitabili tà e di agibilità per immobili con destinazione residenziale, le procedure préviste sono quelle dettate dall'art. 3 della 1.8. 31/05/1994, n° 17 che si riporta di seguito:
- 1. I certificati di abitabilità, agibilità e conformità si intendono rilassiati ove, entro ses santa giorni dalla richiesia. non venga data al richiedente diversa comunicazione.
- 2. Alle richieste di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia giurata s firma del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la confor nità al contenuto della concessione, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all'oggetto della ri chiesta.
- 3. Eventuali integrazioni documentali devono es sere richieste dal responnabile del procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. In tal caso, i termini di oui al comma 1 decorrono dalla data di integrazione della documentazione.

- 4. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli organi del Comune devono ugualmente completare l'esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
- 5. Qualora venga accertata la mancenza dei requisiti per il rilascio dei certificati, il Sin, daco provvede all'annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 1, e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione della richiameta disposizione. La revoca é comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di competenza.
- 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente agli immobili con destinazione residenziale.

art. 31 - SOSPENSIONE DEI LAVORI, DEMOLIZIONE D'UFFICIO O ACQUISIZIONE DELLE OPERE.

Il Sindaco ordina la sospensione dei lavori quando:

- le opere, eseguite od in corso di esecuzione, non sono state oggetto di una regolare Concessione;
- le opere, anche se già ultimate, sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della Concessione.

La sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando:

- il Direttore dei lavori non ha assunto l'ef fettiva direzione degli stessi o l'ha abbando nata senza essere sostituito; non è stata data comunicazione all'Ammini strazione comunale del cambiamento del diretto re medesimo o dell'esecutore delle opere;
l'esecutore dei lavori non ottempera alle prescrizioni inerenti l'impianto o la conduzio ne del cantiere.

L'ordine di sospensione va notifica to al concessionario o al proprietario dell'im mobile in cui si eseguono le opere contestate, e per conoscenza al direttore dei lavori e al costruttore. Se l'ordine di sospensione viene trasgredito il Sindaco è tenuto a farne denun cia all'Autorità giudiziaria. La sospensione dei lavori può essere assicurata mediante ap posizione di sigilli e con ogni altro modo di controllo che il Sindaco ritenga opportuno.

La prosecuzione dei lavori può esse re autorizzata sia per rimuovere le cause che hanno dato luogo alla sospensione che per com pletare le opere, sempre che non siano nel frattempo scaduti i termini di validità della Concessione.

Quando è accertato che i lavori sono difformi dal progetto approvato solo per una parte marginale della costruzione, il Sindaco-allorchè il concessionario ne faccia espressa richiesta-può consentire la ripresa dei lavori nella porzione conforme, previa applicazione delle sanzioni di cui al Capo I della L 28 feb braio 1985, n.47 e sue modificazioni ed inte grazioni come modificata dalla l.r. n.37/1985 e n.26/1986.

L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro sessanta giorni dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato i provedimenti definitivi.

A norma dell'art.7 della L n.47/1985, modificato dalla l.r. n.37/1985 accertata la esecuzione di opere in assenza di Concessione, in totale difformità dalla medesima, ovvero con le variazioni essenziali di cui all'art.4 della citata l.r. n.37/1985, il Sindaco, previa diffida e sentito-se richiesto-il parere degli Organi regionali,ordina la demolizione delle opere abusive a spese dei responsabili della violazione e senza pregiudizio dell'azione penale.

Alla demolizione d'ufficio disposta dal Sindaco provvedono gli organi dell'Ammini strazione comunale, previo avviso notificato al proprietario od al possessore, e-se i lavo ri non sono ancora ultimati-anche al concessio nario (se persona diversa da quelle sopradette), al direttore dei lavori ed al titolare dell'im presa che li sta eseguendo.

Quando l'ordine di demolizione d'uf ficio non si estenda all'intero edificio ma soltando ad una parte di esso, l'abbattimento può avvenire solo se non coinvolge parti non abusive o non compromette la stabilità della parte restante dell'edificio o di edifici contigui anche di altra proprietà.

In mancanza della demolizione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di di ritto ai sensi dell'art.7 della L n.47/1985-al patrimonio del comune.

SEZIONE C: PROGETTAZIONE DELLE OPERE. vII - EDIFICI ABITATIVI.

DIMENSIONE E DOTAZIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI.

In conformità al D.M. 5/7/1975, per ogni abitante deve essere assicurata una super ficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi.

I monolocali (cioè gli alloggi cost \underline{i} tuiti da un vano utile più servizi) debbono avere una superficie globale minima di mq.28 se dotati di un solo posto-letto e di mq.38 se dotati di due posti-letto.

Gli alloggi debbono essere costitui
ti da uno o più locali di soggiorno, almeno da
una cucina o da una cabina di cottura con tinel
lo e da un bagno con più di due apparecchi e
con vasca o piatto-doccia.

Il numero dei locali di servizio de ve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio è destinato.

art. 33 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI ABITAZIONE.

A - Edifici urbapi.

1. In conformità al DM 5/7/197,5 e fatte salve le norme di cui all'art. 43 della LN n. 457/1978, negli edifici urbani i locali di abi tazione-cioè destinati a dimora abituale di persone-debbono, avere le superfici minime:

- stanza di soggiorno, obbligatoria per ogni allog gio: sup. mq.14,

- 🕳 tinello con cabina di cottura: sup. mg.14;
- stanza da letto: sup. mq.9 se ad un letto e mq. 14 se a due letti, con lunghezza della pare te minore non inferiore a ml.2,50;
- cucine: sup. mq.7, con larghezza non inferiore a m.1,80;
- gabinetti con più di tre appare chi: mq. 3,50. Sono ammesse cabine di cottura o cucinini di superficie non inferiore a mq. 4,00.
- 2. L'altezza minima interna utile dei locali di abitazione negli edifici di nuova costruzio ne è fissata in m.2,70, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente val gono le disposizioni della L n.457/1978 e le disposizioni del successivo punto 8. Inoltre:
- a) per il piano terreno, l'altezza minima del pia no del marciapiede stradale (o da quello del terreno sistemato per gli edifici arretrati di almono 5 m. dal filo stradale) all'intradosso del soffitto non può essere minore di m. 3,00; b) per i sottotetti abitabili in edifici esistenti, l'altezza minima ammessa di m. 2,70 è quella media del locale; l'altezza minima non può essere però inferiore a m. 2,10;
- c) per i locali coperti a volta, l'altezza minima prescritta deve essere verificata come altezza media tra il piano d'imposta e quello del col mo dell'intradosso;
- d) gli impalcati a mezza altezza sono ammessi alle seguenti condizioni: la parte a tutta altezza del locale deve avere una cubatura di almeno 40 mc. ed una altezza minima di m.5,00 (di cui

2,70 per il locale e m.2,10 per il soppalco il soppalco non deve coprire più di 13 del locale.

L'altezza media può essere ridotta a m.2,40 ferma in stando in m.2,10 l'altezza minima): nei gabinetti.ne gli antigabinetti degli edifici non residentia li, negli spogliatoi, negli spazi di disi minima gno o destinati alla circolazione orizzonimie e verticale. Può essere ridotta a m.2.10 negli antigabinetti e nei disimpegni degli edicio residenziali e nei locali non destinati alla per manenza di persone.

3. La somma del volume dei locali di abitazione di un alloggio (divisi o indivisi) non deve essere inferiore a 32 mc. per presons (o posto-letto).

B - Edifici esistenti nei nuclei antichi.

Monio edilizio dei nuclei antichi, negli interiventi di conservazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti (esclusi quindi gli rdifici ricostruiti e di nuova costruzione) si possiono adottare dimensioni inferiori a quelle fissate per gli edifici urbani. La Commissione Edilizia può ammettere tali "dimensioni ridotte" anche negli interventi di ampliamento quando quelle regolamentari comportino soluzioni este ticamente o funzionalmente non valide.

5. Per quanto concerne la composizione e la superficie minima, ogni alloggio avente 1 o più camere da letto deve essere costituito almeno dai seguenti locali: 1 soggiorno, una cucina o cucinino, un servizio igienico completo, un in gresso o disimpegno. La superficie utile (inter

na) dell'alloggio non può essere inferiore a mq.30 se ha un solo posto-letto; a mq.17 per letto se ha 2 posti-letto; a mq.14 per letto se ha più posti-letto. Sono ammessi alloggi monolocali, cioè composti di un unico vano utile (con non più di 2 posti-letto) e servizi, così dimensionati: mq.22 se dotati di un solo posto-letto; mq.28 se dotati di due posti-letto.

6. La superficie minima dei locali abitati è così fissata:

- stanza di soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio: mq.14 se l'alloggio dispone di una sola ca mera da letto; mq.18 se dispone di più camere da letto;
- tinello con cucinino in nicchia od armadio di cottura: mq.14;
- -stanza ad 1 letto mq.7,50;
- stanza a 2 letti: mq.11,50;
- cucina mq.6, con larghezza non inferiore a mq.1,80;
- = cucinino mq.2,50.
- 7. Quanto ai servizi igienici, se l'alloggio dispone di un unico servizio igienico questo deve avere una superficie minima di mq.3,50 (con larghezza di almeno m.1,40) ed essere dotato di:vasca o piatto doccia, lavabo, bidet,vaso.
- 8. Circa l'altezza minima dei locali, negli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristruttu razione è ammessa, per i locali d'abitazione, una altezza interna utile minore di quella regolamentare, purchè non inferiore a m.2,40:

Per i locali sussidiari (disimpegni, corridoi, bagni, gabinetti e ripostigli) l'altezza minima può ulteriormente ridursi a m.2,10.

L'altezza interna dei sottotetti abita

bili può essere, per parte del locale.inferiore a m.2,40, purchè l'altezza media non sia inferio re a tale misura.

Negli interventi di restauro e di rin novamento funzionale dei fabbricati vincolati ai sensi della legge 1/6/1939, n.1089, è con sentito mantenere l'altezza interna utile pre esistente, anche se inferiore al valore mini mo predetto.

9. Per quanto concerne l'areazione e l'illuminazione, i locali abitabili debbono essere dotati di finestre apribili di adeguata ampiezza. La cui superficie di illuminazione ed areazione sia almeno 1/12 della superficie del pavimento del locale illuminato al pianterreno ed almeno 1/15 ai piani superiori. I servizi igienici possono avere illuminazione artificiale e ventilazione forzata; le cucine possono avere ventilazione forzata: le cucine in nicchia (od in armadio) sono ammesse in locali dotati di illuminazione ed areazione naturali. I servizi igienici do tati di vaso non possono avere accesso diret to dal soggiorno o dalla cucina.

art. 34 - CARATTERISTICHE DEI VANI ACCESSORI E DI SERVIZIO.

Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

I valori minimi di superficie sono fis sati come segue:

- bagno con più di due apparecchi e vasca, superficie mq.4,00;
- bagno con più di due apparecchi e doccia, supe<u>r</u>

ficie =q.3,50;

- gatinetto con meno di tre apparecchi, senza va soa o piatto doccia, superficie mq.2,50.

La larghezza minima è fissata in m.1,40 per le stanze da bagno ed in m.1,10 per i gabinetti.

L'altezza minima è fissata in m.2,40.

Per i disimpegni di superficie inferiore a 4 mq.,

per i ripostigli, i depositi, le cantine e le autorimesse private, l'altezza minima è di m.2,10.

I corridoi debbono avere la larghezza minima di m.1,10.

I ripostigli devono avere una superficie massima

I ripostigli devono avere una superficie massima di mg.3,50 e larghezza non inferiore a ml.1,50. I sottotetti si considerano volumi tecnici se l'altezza minima non supera m.1,30 (col massimo di m.0,50 sul filo interno del muro perimetrale) e l'altezza media non supera m.2,30.

art.35 - SERVICI IGIENICI DEGLI ALLOGGI.

Ogni alloggio avente da uno a cinque locali abitabili deve essere provvisto di stanza da bagno dotata di vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto-doccia; oltre i cinque locali abitabili è prescritto un ulterio re gabinetto (dotato di vaso, bidet e lavabo) ogni due locali aggiuntivi.

I gabinetti possono avere accesso soltanto da corridoi o da locali di disimpe gno: è vietato l'accesso da cucine, anche se con interposto antigabinetto.

Gli eventuali antigabinetti debbono avere il lato minimo di almeno m.1,10.

sotterranei, seminterrati e sottotetti.

I locali sotterranei non possono es sere adibiti a permanenza diurna o nottur na di persone, neppure nelle case esistenti.

L'uso del seminterrato per locali
pubblici, cucine, forni per commestibili,
locali di servizio, laboratori, uffici, ma
gazzini di vendita e simili, può essere au
torizzato, su esplicito parere dell'Ufficia
le Sanitario, alle seguenti condizioni:
- il piano di calpestio deve essere superio
re di almeno m0,30 rispetto al livello del
piano del terreno circostante;
- l'altezza minima interna dei locali deve
essere di almeno m.3,00, di cui almeno m.

1,30 sul piano di spiccato;la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale.

I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento del lo cale. Le rimanenti caratteristiche debbono uniformarsi alle altre prescrizioni del presente Regolamento Edilizio.

art. 37 - AREAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI LOCALI.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestre apribili, adeguate alla destinazione d'uso. Tale cooligo non sussiste, anche a norma del DM 5 luglio 1975, per i locali di disimpegno, i corrido. i vani-scala, i ripostigli ed i servici igienici.

La finestra, laddove prescritta, deve essere opportunamente collocata e deve aprirsi direttamente verso spazi (pubblici o privati) o cortili (laddove ammessi) regola mentari.

ne ed aereazione delle finestre (parti apribili del serramento) deve essere almeno 1/8 del la superficie del pavimento del locale illuminato.

Fer i piani interrati, la superficie delle finestre non deve essere inferiore ad 1/20 dell'area del pavimento.

I cucinini debbono essere provvisti di finestra di almeno mq.0,80.

I gabinetti, le stanze da bagno e le scale, a norma dell'art. 43 della L n.457/1978, posso no installarsi anche in ambienti non diretta mente aerati. I gabinetti ed i bagni che rice vono aria e luce direttamente dall'esterno, deb bono essere dotati di finestra o lucernaio apribili di almeno mq.0,50 laddove non fruiscano di ventilazione naturale.

art. 38 - ACCESSO DEI MINORATI FISICI ALLE COSTRUZIONI.

1. Negli spazi e negli edifici che vi sono obbligati, l'accesso dei minorati fisici ai disimpegni verticali (scale ed ascensori) sia interni che esterni alle costruzioni - quando gli stessi non siano quota del piano terreno o del piano del parcheggio privato - deve esse re assicurato da rampe indipendenti (od abbinate a scale), aventi: una pendenza dal 5 all'8%; una lun ghezza massima di m. 10,00; una larghezza mini rama di m.1,30. Tali rampe vanno protette ai la ti e la loro pavimentazione va esguita con ma teriali antisdrucciolevoli.

- 2. Le scale delle costruzioni debbono essere formate da gradini con alzata massima di 17 cm. e pedata minima di 30 cm; nel caso abbiano larghezza superiore a mt. 1,50, esse debbono essere dotate di corrimano su entrambi i lati. I pianerottoli debbono avere una larghezza minima di m.1,50.
- 3. I percorsi pedonali, ferme restando le prescrizioni sulla pendenza di cui al comma 1 e compatibilmente con la larghezza dei percorsi stessi, devono essere conformati in modo da consentire il transito delle sedie a ruota.
- tà edilizie e per gli alloggi anche le por te interne, debbono essere larghe almeno 80 cm; tale larghezza minima è prescritta per le por te della cucina e di un servizio igienico aven te più di 3 apparecchi. Detto servizio, sia per ampiezza che per disposizione e caratteristiche degli ap parecchi e relativi comandi, deve essere utiliz zabile da una persona vincolata all'uso della sedia a ruote. Negli edifici e negli spazi comuni a funzione collettiva i servizi comuni deb bono avere almeno un servizio del tipo sopra descritto, con accesso privo di dislivelli, ido

neo all'uso dei motulesi.

5. Si applicano le disposizioni sulle barriere architettoniche, di cui al DPR 27/4/1978, n.384 che attua l'art.27 della L n.118/1971. nonché le norme relative alla disposizione per favorire il superamento o l'eliminazione dellebarriere architettoniche negli edifici privati di cui alla L. 09/01/1989, n° 13, ed al relativo Regolamento di attuazione emanato con D.M. LL.PP. 14/06/1989, n° 236.

olo VIII - EDIFICI SPECIALI.

39 - EDIFICI INDUSTRIALI E SPECIALI.

Gli edifici industriali debbono ottene nere il prescritto nulla-osta dell'Ispettorato del Lavoro ed uniformarsi alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni (L n.51/1955 e DPR n.547/1955).

Per gli edifici speciali si applicano le norme vigenti caso per caso.

t. 40 - LOCALI AD USO COMMERCIALE E LABORATORI ARTIGIANALI.

I locali ad uso commerciale c artigianale debbono evere:

- a) l'altezza minima di m.3,40, se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavi mento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della monta;
- b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
- c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almenci/6 della superficie degli ambienti, con. apertura a riscontro d'aria; adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m.7;
- d) disponibilità di almeno un gabinetto per « esercizio;

e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurg \underline{i} ti.

A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal RD n.530/1927 nonchè alle norme del DPR n.547/1955.

art. 41 - DEPOSITI E MAGAZZINI.

I depositi ed i magazzini deddono essere ben aereati ed illuminati e debbono avere pareti ricoperte da intonaco civile. In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno m.1,50) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile.

I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, od altro materiale liscio, duro e compatto.

Per lo scarico delle acque di lavag gio, i depositi di derrate debbono essere mu niti di canale scaricatore con sifone idrauli co allacciato alla fognatura. itolo IX - EDIFICI RURALI.

rt. 42 - NORME GENERALI.

Sono considerati fabbricati rurali quelli:che servono all'abitazione dell'impren ditore agricolo a titolo principale e del per sonale che lo coadiuva; che sono destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame e de gli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli. Sono quindi escluse le abitazioni di campagna (ville, casali ecc.) dei non imprenditori agricoli, che si assimilano - per le caratteristi che interne - agli edifici abitativi urbani.

Il terreno destinato ai fabbricati rurali deve essere asciutto e, se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali deposito si trovi ad almeno un metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera.

Cortili, aie e giardini annessi deb bono essere provvisti di scolo delle acque me teoriche, in modo da evitare qualsiasi ristagno. Ad evitare danni alle fondazioni, lungo il pe rimetro dei fabbricati deve essere costruito a regola d'arte un marciapiede largo almeno m1.0,60.

Canali di gronda e tubi pluviali so no obbligatori. $^{\prime}$

43 - LOCALI DI ABITAZIONE NELLE CASE RURALI.

I locali di abitazione di nuova co_struzione debbono avere un'altezza netta mini ma di m.2,70.

Il pavimento del piano terreno deve essere sopraelevato di almeno cm.30 sul piano di campagna (almeno 15 cm. per i fabbricati esistenti) e munito di vespaio ventilato;

I locali abitabili debbono avere la cubatura di almeno mc.24, la superficie min<u>i</u> ma di almeno mq.8, le finestre ampie almeno 1/8 della superficie del pavimento, con un minimo di mq.1,20; le pareti intonacate ed imbian cate; i pavimenti con superficie dura, liscia e senza connessure.

L'eventuale focolare o camino deve essere munito di cappa, canna da fumo e fumaio lo prolungato sopra il tetto di almeno 1m. Valgono le altre norme generali dettate per i lo cali di abitazione.

art. 44 - SERVIZI IGIENICI NELLE CASE RURALI.

Le case rurali esistenti debbono di sporre di un proprio gabinetto, con acqua cor rente e lavabo; in quelle di nuova costruzione il gabinetto deve essere dotato anche di una doccia o bagno per ciascun alloggio. Lo scari co delle acque domestiche, anche nelle case esistenti, deve essere fatto con tubazioni im permeabili, in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni.

Per tutte le modalità di esecuzione

e di tenuta degli impianti dello scarico delle acque bianche e nere, valgono le norme di cui alla L. 10/05/76 n.319 e alla L.R. 15/05/86 n.27.

't.45 - EDIFICI PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI.

Gli edifici destinati al ricovero de gli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione. La contiguità è tollerata per gli edifici esistenti purchè: non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazioni; non abbiano accesso da essi; non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprano finestre di abitazione a distanza minore di m.3; siano posti ad una distanza non inferiore a m.15 dalla pubblica via.

Non sono ammessi locali abitabili spra le stalle.

Le stalle e le scuderie debbono ave re un'altezza non minore di m.3 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilate ed illumi nate; al ricambio d'aria deve provvedersi con finestre a vasistas; finestre e canne di venti lazione debbono essere munite di reticelle me talliche su telaio, per impedire l'entrata di mosche ed insetti.

Le stalle e le scuderie debbono ave re una cubatura di almeno mc.30 per capo; gli ovili ed i porcili di almeno mc.15 per capo. Il pavimento deve essere costruito con materia le impermeabile e munito dei necessari scoli,

da immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifoni. Le pareti debbono essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m.1,80 dal pavimento.

Anche il soffitto deve essere facilmente pulibile.

rt. 46 - LETAMAI.

Non sono ammessi letamai all'interno dell'abitato. Essi vanno comunque costruiti a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e debbono distare non meno di m.30 (trenta) da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie.

La capacità dei letamai deve permettere la raccolta del letame prodotto in quattro mesi dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono.

I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi, debbono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili; debbono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del colaticcio ed avere chiusu ra con sportelli.

La platea di accumulo del letame de ve possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata di muretti perimetrali e.di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

Titolo X - SICUREZZA DEGLI EDIFICI.

art. 47 - NORME GENERALI.

Gli edifici abitativi o produttivi, le opere edilizie ed i manufatti in genere deb bono essere progettati e realizzati in modo da garantire che la struttura - nel suo insieme e nei singoli elementi che la costituiscono - si con rvi bene nel tempo e sia in grado di re sistere, con adeguata sicurezza, alle azioni cui essa potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio.

Si applicano i metodi generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni ad uso civile ed industriale, fissate dal DM 3/10/78.

art. 48 - PRESCRIZIONI GENERALI ANTINCENDIO.

Ai fini della prevenzione degli incendi, gli edifici e le loro singole parti debbo no essere progettati ed eseguiti in conformità alle prescrizioni di legge, a norma degli artt.

36 e 37 del DPR n.547/1955 e del successivo DPR n.689/1959; della L 7 dicembre 1984, n.818 e del successivo DM n.95 del 22/4/1985, nonchè della L n.966/1965, del successivo DI 27/9/1965 n.1973 e della Circ. del Ministero dell'Inter no 14/7/1967 n.78, riguardante l'impiego di bombole di gas per uso domestico.

NORME ANTINCENDIO PER LE SINGOLE PARTI DEGLI EDIFICI.

1. Scale - Gli edifici multipiani deb bono essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità, nella misura di:
- una scala ogni 350 mq. di superficie di pia no servita, per gli edifici di abitazione;
- una scala ogni 300 mq. di superficie di pia no servita, per gli edifici speciali (uffici, edifici commerciali ed industriali, scuole, alberghi, collegi ecc.).

Per le frazioni non eccedenti rispet tivamente i 175 mq. ed i 150 mq.,il Sindaco giudicherà caso per caso l'opportunità di una altra scala, in base al numero dei piani fuori terra, al numero degli alloggi, al numero degli ascensori, alla larghezza delle rampe, alla de stinazione dell'edificio.

Il vano-scala deve essere aereato di rettamente, salvo che vengano rispettate le con dizioni fissate dall'art.19 della L n.166/1975 per la realizzazione di scale senza finestratu re sull'esterno. Il vano-scala deve inoltre co municare direttamente con strade o con spazi aperti; è eclusa ogni diretta comunicazione con locali del piano terreno adibiti a negozi, au torimesse, officine, o con locali del seminter rato o del sotterraneo ospitanti centrali ter miche o di condizionamento, depositi di combu stibile, cabine elettriche di trasformazione ecc.

Se la comunicazione con spazi aperti interni è munita di porta, questa deve aprirsi verso l'esterno. La larghezza minima delle ram

pe è fissata in m.1,10 per gli edifici reside \underline{n} ziali con oltre 2 piani fuori terra, ed in m. 1,50 per gli edifici speciali.

Le scale, i passaggi di accesso e le gabbie debbono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco; gradini e pianerottoli in lastre di marmo debbono essere sostenuti da convenienti armature.

- 2. Ascensori Il pozzo degli ascensori, quando non sia nella gabbia di scala, deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco ed essere munito di porte anch'es se resistenti al fuoco.
- 3. Strutture metalliche portanti Le strutture portanti (colonne, travi, incastellature, ecc.) negli edifici destinati ad uso di abitazione o di ufficio, quando siano metalliche o materiali combustibili, debbono essere rivestite con materiale resistente al fuoco o coibente (cemento, terracotta e simili), dello spessore di almeno 2 cm.

art. 50 - NORME ANTINCENDIO PER EDIFICI SPECIALI.

- 1. I locali destinati a contenere più di 40 persone debbono avere almeno 2 uscite op portunamente ubicate, distanziate l'una dalla altra e munite di porte aprentesi vero l'ester no; debbono inoltre rispondere a tutté le prescrizioni speciali vigenti in materia.
 - 2. Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione ed un'altra a magazzino od attività industriale od artigianale,

le due parti debbono essere separate da strut ture tagliafuoco.

- 3. I locali destinati al deposito od alla lavorazione di materie infiammabili che presentano pericolo di scoppio debbono essere costruiti con materiale incombustibile; debbo no inoltre avere un'apertura dalla quale entri luce diretta ed uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti.
- 4. Le autorimesse debbono rispondere alle norme di cui al DM 31/7/1934 ed alla Circ. del Ministero dell'Interno 11/11/1957 n.119.
- art.51 CONDOTTI DI FUMO LOCALI PER FORNI APPARECCHI DI RI SCALDAMENTO.
 - struiti con materiale incombustibile ed a rego la d'arte, in modo che si possa facilmente prov vedere alla loro ripulitura con mezzi meccani ci; possibilmente con tubi di cotto, grès o ce mento. Inoltre debbono essere sopraelevati sul la copertura di almeno un metro, salvo che una maggiore altezza sia prevista o prescritta in casi speciali da altre disposizioni o venga giudicata necessaria dall'Amministrazione Comu nale, per evitare pericolo, danno o disturbo agli edifici vicini.
 - 2. Le costruzioni nelle quali sono collocati forni per pane, per pasticceria e simi li, forni metallurgici, fucine o fornelli e si mili debbono essere realizzate in ogni loro parte con materiali resistenti al fuoco.

3. Ogni appareschio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria, isolata dalle altre, prolungata oltre il tetto e terminante con un fuzziolo in muratura.

art. 52 - ELEMENTI IN AGGETTO.

La costrucione di balconi, ringhiere, gronde ed altri elementi in aggetto su spazi pubblici o vie private è subordinata al rilascio di regolare Concessione ed al rispetto delle prescrizioni generali o particolari in essa stabilite. Sono vietati:

- gli aggetti superiori a centimetri 10 fino all'altezza di m.2,20 dal piano stradale;
- gli infissi che si aprono verso l'esterno, ad un'altezza inferiore a m.2,20 dal piano stra se la trada da marciapiedi e di m.2,50 se la strada ne è priva. Balconi e pensiline sono am messi soltanto sulle strade pubbliche e priva te, aperte o da aprirsi al pubblico transito, o su suolo privato.

I balconi chiusi sono ammessi solo nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi larghi almeno m.12.
Gli aggetti dovranno essere spiccati ad almeno m.3,50 dal piano del marciapiede o ad almeno 3,80 dal piano stradale (ove non esista marciapie de), misurando tali altezze in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. Le sporgenze sono ammesse sino ad un decimo della larghezza stradale, con un massimo di m.



1,20; sporgenze maggiori sono ammissibili in costruzioni arretrate dal filo stradale ed ove le giustifichino speciali esigenze architetto niche o di ambientamento.

Il Sindaco può imporre che tali strutture siano ridotte od eliminate quando arrechino pregiud<u>i</u> zio all'ambiente circostante od al traffico ve<u>i</u> colare.

art. 53 - SERRAMENTI E TENDE SPORGENTI - AGGETTI DI MOSTRE.

I serramenti dei negozi, le porte e le finestre a piano terreno debbono aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun aggetto dalla linea del muro su spazi pubblici o strade private aperte al pubblico transito.

Le tende aggettanti dei negozi debbo no essere arretrate di almeno 20 cm. dal filo del marciapiede e debbono avere un'altezza dal piano del marciapiede non inferiore a m.2,50.

Gli aggetti delle mostre non possono sporgere più di cm.10 dal filo del muro.

Può essere consentita l'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purchè il loro bordo inferiore sia ad un'altez za dal suolo non minore di m.3,50 e semprechè non rechino pregiudizio alla visibilità ed al decoro dell'ambiente.

Titolo XI - ESTETICA DEGLI EDIFICI.

art.54 - DECORO DEGLI EDIFICI.

Le fronti degli edifici che prospet tano su vie e spazi pubblici e su vie private o sono comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tan to per la corretta armonia delle linee archi tettoniche quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione.

I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, restauro e risana mento conservativo debbono inoltre armonizzar si nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quel li di importanza artistica, avuto riguardo del le caratteristiche dell'abitato e dell'ambien te urbano in cui essi vengono ad inserirsi.

art.55 - INTONACATURA E TINTEGGIATURA DEGLI EDIFICI.

I muri di nuova costruzione o rinno vati, visibili da spazi pubblici o da vie pri vate, debbono essere sempre intonacati, a meno che, per il genere di costruzione o per il ca rattere architettonico, non richiedano intona co.

Per le tinteggiature debbono adotta \underline{r} si tinte che non deturpino l'aspetto dell'ab \underline{i} tato, l'ambiente urbano od il paesaggio.

E' vietata la tinteggiatura parziale degli edifici, quando essa determini il detur pamento di cui sopra.

Negli edifici appartenenti a più pro prietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono seguire un partito architet tonico unitario e non le singole proprietà.

art.56 - MANUTENZIONE E DECORO DEI PROSPETTI.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza, ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene.

Il proprietario ha l'obbligo di ese guire i lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di ritinteggiatura delle fac ciate delle case, deteriorate dal tempo e dal le intemperie.

Se le condizioni delle facciate, vi sibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco, a suo insindacabile giudizio e sen tita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tem po, trascorso inutilmente il quale può fare esguire d'ufficio i necessari lavori, recuperan do poi le somme nei modi previsti dalla legge.

art.57 - PITTURE FIGURATIVE - ISCRIZIONI - INSEGNE - STEMMI - MOSTRE - VETRINE.

Chi intenda eseguire sulla facciata della casa o su altre pareti esposte alla pub blica vista pitture figurative di qualunque \underline{ge} nere o restaurare quelle esistenti, deve chi \underline{e} dere al Sindaco apposita Concessione, sottopo nendo i relativi disegni.

Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od affissi pubblicitari, deve esserne autorizzato dal Sindaco presentando il disegno od il testo. L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata dal Sindaco purchè non alteri gli elementi architettonici dell'edificio.

L'autorizzazione sarà in genere $r\underline{i}$ fiutata per gli edifici d'interesse storico-artistico.

art.58. - RECINZIONI.

I muri di recinzione, esposti in tut to od in parte alla pubblica vista, debbono ri spettare le norme generali di decoro dettate per gli edifici.

In prossimità dei crocicchi o delle curve cieché la vegetazione e le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non osta

colare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico.

Salvo diversa prescrizione della Con cessione, le recinzioni verso spazi pubblici debbono essere trasparenti per almeno due ter zi della loro superficie.

art. 59 - CHIOSCHI - CARTELLONI ED OGGETTI PUBBLICITARI.

I chioschi di ogni specie, da collo carsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. In ogni caso, essi debbono essere oggetto di regolare Concessione.

Il collocamento dei chioschi su suo lo pubblico ha di norma carattere provvisorio; l'autorizzazione può pertanto essere revocata quando ragioni di carattere pubblico lo richie dano.

E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi, di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chie se e degli edifici pubblici e di quelli dichia rati d'interesse storico-artistico.

SEZIONE D: NORME TECNOLOGICHE. Titolo XIII - REQUISITI SPECIFICI DI ALCUNI IMPIANTI.

art. 60 - CAPPE E CAMINI.

I prodotti gassosi della combustione ed i vapori debbono essere eliminati dai locali mediante cappe munite di canne od altri mezzi di riconosciuta efficacia. Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria completamente indipendente fino al comignolo, o di canna fumaria a condotti ra mificati, di sezione proporzionata al volume dei gas di combustione e comunque di lato o diamentro non inferiore a cm.12.

- Le canne fumarie debbono essere di materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile.
- Non è permessa la costruzione di canne fuma rie addossate all'esterno dei muri prospettan ti su suolo pubblico, salvo che non vengano al logate in adeguato cavedio opportunamente rifinito.
- I fumaioli debbono essere costruiti in manie ra decorosa, convenientemente raggruppati e bene assicurati alla copertura, dalla quale debbono sporgere in misura non inferiore ad un metro.

art. 61 - FORNI E CAMINI INDUSTRIALI.

I forni ed i camini industriali debbono avere:

- le pareti isolate dai muri dell'edificio median te intercapedini opportunamente ventilate;
- il condotto per l'eliminazione dei prodotti de $\underline{\underline{l}}$ la combustione conforme alle disposizioni del pre

sente Regolamento Edilizio, tenuto conto della na tura del forno e dell'intensità del funzionamento.

I forni per la panificazione debbono inoltre rispondere alle condizioni stabilite dalla Ln.857/1949. Fatte salve le disposizioni dell'art.

890 del Codice Civile, i camini industriali e quelli di impianti di riscaldamento che, per modalità d'esercizio, possono produrre analogo disturbo, debbono collocarsi ad almeno m.10 dalla pubblica via; ave re un'altezza non inferiore a m.20 ma superiore di almeno m.6 all'altezza massima degli edifici esistenti contro un raggio di m.40. Sono equipara ti ai camini industriali i camini di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funziona mento o modo d'esercizio, sono suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

Fatta salva l'osservanza delle leggi per l'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione Comunale può prescrivere, se necessario, l'uso di particolari combustibili e l'adozione di appareconi fumivori.

L'installazione di camini metallici a ti raggio meccanico deve essere autorizzata dall'Am ministrazione Comunale; la domanda deve essere cor redata di una relazione tecnica giustificativa e di tutti quegli elementi atti a chiarire il loro buon funzionamento.

art. 62 - DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI.

I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura mediante si fone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione. In questo caso i

- 14 -

pluviali debbono essere allogati in adeguati ca vedi opportunamente rifiniti.

Dove non esiste la canalizzazione del le acque bianche è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano di marciapiede o di strada, evitan do però che conseguano danni alle fondazioni de gli edifici.

E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.

art. 63 - ANTENNE TELEVISIVE.

I nuovi edifici aventi più di due unità abitative per corpo scala debbono essere dotati di un'antenna televisiva centralizzata per corpo scala. Quelli aventi più di due cor pi scala, debbono essere dotati di un'unica an tenna televisiva centralizzata per edificio.

Titolo XIV - FORMAZIONE E CONDUZIONE DEI CANTIERI.

art. 64 - FORMAZIONE DEI CANTIERI.

L'area in cui si svolgono i lavori autorizzati, specie se prospiciente spazi pubblici, deve essere recintata mediante assito o materiale similare, sostenuto da palizzate di sufficiente robustezza.

I serramementi di accesso al cantie re debbono aprirsi verso l'interno, essere mu niti di serrature ed essere tenuti chiusi du rante le ore di sospensione del lavoro. I mate riali ed i mezzi d'opera debbono essere posti all'interno del recinto.

Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio debbono essere munite di apposito steccato e di segnalazioni adatte a salvaguardare l'incolumità delle persone.

Le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) debbono avere requisiti di resistenza, stabili tà e protezione, in conformità alle disposizio ni per la prevenzione degli infortuni.

I ponteggi debbono essere chiusi verso strada con stuoie, graticci od altro idoneo materiale, provvisti di opportuni ancoraggi e difese di trattenuta e dotati di tramogge per lo scarico dei materiali.

Le scale aeree, i ponti e gli apparec chi di sollevamento debbono essere muniti del certificato di collaudo, da rinnovare periodi camente secondo le norme speciali fissate dal

le Autorità competenti. Il macchinario di cantiere deve rispondere anch'esso alle norme di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata. la vigilanza in materia.

L'Amministrazione Comunale può servir si, senza alcun corrispettivo, delle recinzio ni prospicienti spazi pubblici per il servizio di pubbliche affissioni o per applicarvi appo siti quadri di affissione.

Norme diverse possono essere dettate quando si tratti di lavori di brevissima dura ta o di piccola entità, per i quali si diano sufficienti garanzie che verrà arrecato il minimo disturbo alle persone. In tali casi, autorizzati di volta in volta, si dovranno colloca re nel tratto stradale gli opportuni segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo.

Sul luogo dei lavori debbono tenersi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per le visite prescritte e per la vigilanza da essa esercitata, i tipi del progetto in corso di esecuzione muniti del visto originale di approvazione o copia autentica dei medesimi, nonchè la Concessione. Deve inoltre affiggersia vista del pubblico – una tabella chiaramente leggibile con l'indicazione degli estremi del l'Autorizzazione o della Concessione, i nomi del titolare, dell'esecutore delle opere, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere. Tabella e scritte sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali.

Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere si debbono osservare le norme emanate, in proposito dall'Ispettorato Regionale del Lavoro; inoltre si debbono adot tare tutte quelle misure atte ad evitare distur bi alle persone ed alle case, quali vibrazioni, scosse, rumori molesti, esalazioni fastidiose o nocive ecc.

art.65 - CONDUZIONE DEI LAVORI.

Nelle demolizioni di strutture edilizie si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi (puntelli, armature provvisionali diverse, ecc.) atti a garantire sempre libero e sicuro il transito sulle strade.

I materiali demoliti ed altro debbo no essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela attraver so condotti chiusi. Una volta giunti a terra, debbono ammucchiarsi nei cortili o comunque sull'area del cantiere. E' infatti vietato ogni deposito dei materiali sul suolo pubblico allo esterno della recinzione. Solo in caso di assoluta e comprovata necessità il Sindaco può au torizzare lo scarico ed il deposito temporaneo dei materiali su spazi pubblici, stabilendo, caso per caso, le opportune cautele. Cessato lo stato di necessità, gli spazi pubblici occupa ti debbono sollecitamente essere sgomberati e ripuliti.

Se nel corso della demolizione vengo no asportati numeri civici o tabelle viarie, il costruttore è obbligato a rimetterli a posto a sue spese.

I lavori di scavo debbono essere ese guiti adottanto tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o franamento. La stabili tà degli scavi deve essere assicurata in modo

da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. Gli scavi non debbono inoltre impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi stradali e pubblici.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati immediatamente, con appositi mezzi, alla discarica pubblica.

Il costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere.

art. 66 . NORME DI SICUREZZA.

Il costruttore deve prendere le pre cauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori; valgono a tal fine le pre scrizioni e le disposizioni delle leggi e rego lamenti vigenti.

Il costruttore è responsabile della buona esecuzione delle opere e della condotta dei cantieri, ai fini della pubblica incolumità e di quella degli addetti alla costruzione.

L'osservanza delle misure di sicurez za riguardanti le recinzioni e le opere di pre venzione degli infortuni nelle costruzioni non esime tuttavia l'esecutore delle opere ed il direttore dei lavori dalla responsabilità di verificare l'idoneità delle medesime e di por re ogni cura per evitare danni alle persone ed alle cose.

Il Siĥdaco, avvalendosi di funziona

ri comunali ed agenti, ha la facoltà di controllare l'osservanza di queste disposizioni.

Ove ne ravvisi la necessità, il Sin daco può ordinare che vengano prese delle ulte riori necessarie precauzioni per assicurare la incolumità delle persone e diminuire il disagio del pubblico nell'esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie o di altri spazi di uso pubblico.

art.67 - TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

Se in un edificio si compiono lavori che possano pregiudicarne la stabilità complessiva o quella di sue singole parti, creando situa zioni di pericolo per la pubblica incolumità o per l'integrità delle cose, il Sindaco in giungerà al proprietario di prendere immedia tamente i provvedimenti necessari per elimina re lo stato di pericolo.

Analogo intervento dell'Amministra zione Comunale è previsto nel caso di edifici fatiscenti, le cui condizioni di stabilità sia no tanto precarie da costituire una sicura fon te di pericolo.

Il proprietario è tenuto a produrre, entro dieci giorni dall'ingiunzione, una perizia tecnica che specifichi le opere da fare per rimuovere lo stato di pericolo; nel caso di imminente pericolo, il proprietario ha la facoltà e l'obbligo di intervenire subito.

Se la denuncia di pericolo è presen tata da terzi, l'Amministrazione Comunale può chiedere al terzo che essa sia corredata da una relazione stesa da un tecnico qualificato. Se lo stato di pericolo è rilevato dall'Amministrazione Comunale, l'ingiunzione del Sindaco deve fondarsi su una relazione tec nica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale o da altro organo qualificato attestante la precaria stabilità delle strutture edilizie.

Le recinzioni dei cantieri debbono essere tinteggiate per tutta la loro altezza a strisce bianche e nere in corrispondenza de gli spigoli e per una larghezza di m.2 da que sti.

In ogni angolo deve essere posta inoltre una lanterna a vetri colorati da mante nersi accesa, a cura e spese del costruttore, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale.

Per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze è fatto obbligo di costruire stabili ripari per i passanti.

Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, i ponteggi e le impalcatu re debbono essere costruiti in modo da esclu dere la caduta di materiali.

Titolo XV - DISPOSIZIONI GENERALI.

art. 68 - RIMOZIONE DI OPERE CHE OCCUPANO SPAZI PUBBLICI.

L'Amministrazione Comunale può pre scrivere la demolizione o la rimozione di ope re costruite su suolo pubblico o sporgenti su di esso, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, gabinetti, grondaie molto sporgenti, tettoie, sovrapassaggi ed imposte di porte e di finestre a piano terreno che si aprano allo esterno.

Quando tali opere siano state esegu \underline{i} te in conformità a leggi vigenti all'epoca de \underline{l} la loro esecuzione, l'Amministrazione Comunale può ordinare la demolizione o rimozione solo per ragioni d'interesse pubblico, salvo il pagamento di un eventuale indennizzo dovuto al proprietario.

Quando non sussistano ragioni di pub blico interesse, la demolizione o rimozione deve essere comunque eseguita in occasione di interventi non manutentivi sull'edificio o sul le parti in questione.

art. 69 - RINVENIMENTI E SCOPERTE.

Chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o stori co-artistico deve farne denuncia alla competen te Autorità a norma dell'art. 43 e seguenti della L n.1089/1939. Il concessionario, l'ese cutore delle opere ed il direttore dei lavori sono inoltre tenuti solidalmente a segnalare

immediatamente al Sindaco il rinvenimento o la scoperta compiuti, sospendendo i lavori per la sciare intatte le cose ritrovate. Analoga segna lazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

In dipendenza di tali rinvenimenti o scoperte il Sindaco dispone i provvedimenti più opportuni.

Si applicano le sanzioni di cui alla legge citata, aggiornate dalla L n.44/1975.

art. 70 - TUTELA DEI MANUFATTI DI PUBBLICI SERVIZI.

Ove nell'eseguire le opere autorizza te occorra manomettere il sottosuolo pubblico o sia necessario costruire assiti o ponteggi su area pubblica, si debbono evitare danni ai manufatti attinenti a servizi pubblici usando le opportune cautele e si debbono prendere su bito i necessari accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale e con gli Uffici od imprese che eser ciscono quei servizi per gli opportuni provve dimenti.

Quando la recinzione del cantiere rac chiuda manufatti che interessano servizi pubbl \underline{i} ci, deve essere consentito il pronto e libero accesso agli-addetti a tali servizi.

art.71 - SERVITU' PUBBLICHE.

A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, il Sindaco ha la facoltà di applicare o far applicare alle fronti dei fab

bricati o costruzioni di qualsiasi natura:

- a) targhette dei numeri civici e tabelle nece $\underline{\underline{s}}$ sarie alla toponomastica urbana;
- b) piastrine e capisaldi per indicazioni plan \underline{i} metriche ed altimetriche di tracciamento, di idranti e simili;
- c) apparecchi e tabelle di segnalazione strada le;
- d) mensole, ganci e condutture per la pubblica illuminazione, nonchè sostegni per gli impian ti dei servizi pubblici servizi (con targhe e relativi apparecchi) e dei servizi di trasporto pubblico (tranviari e filoviari);
- e) lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici della vita nazionale o cittadina;
- f) tabelloni per pubbliche affissioni;
- g) cartelli indicatori dei pubblici servzi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi statali delle poste, dei telefoni, dei monopoli e simili;
- h) orologi elettrici ed avvisatori stradali con i loro accessori;
- i) gli avvisatori elettrici stradali con i re lativi accessori ed ogni altro elemento indi spensabile all'organizzazione ed all'arredo de gli spazi pubblici. Tale facoltà viene esercita ta previo avviso agli interessati. Gli apparec chi elencati non debbono arrecare molestia agli utenti dell'edificio, essere pericolosi per i pedoni e costituire barriera visiva di distur bo del traffico.

Una vol, ta apposte le cose oggetto della predetta servitù, i proprietari hanno

l'obbligo di non rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando sia no state distrutte o danneggiate per fatti lo ro imputabili.

Se fosse necessario coprire con insegne le targhe, queste possono essere spostate a spese del proprietario, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei casi di interventi su edifici ai quali siano affissi fanali, targhe, mensole, fili od altre opere necessarie per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato è te nuto a curarne la perfetta conservazione e ad effettuarne il ripristino, qualora-durante la esecuzione dei lavori-debba rimuoverle. Prima di rimuoverle, deve in ogni caso darne avviso al Sindaco od all'ente interessato affinchè possano prescrivere-nel più breve tempo possi bile-le cautele del caso.

La manutenzione degli oggetti elenca ti al primo comma del presente articolo, nonchè delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

Gli indicatori e gli apparecchi pos sono applicarsi sul fronte degli edifici vinco lati solo se non esistono alternative ragione voli e con le attenzioni dovute alle caratteri stiche degli edifici stessi e dell'ambiente.

art. 72 - NUMERAZIONE CIVICA.

Spetta all'Amministrazione Comunale assegnare il numero civico ed i relativi subalterni.

Il numero civico va collocato a fian co della porta d'ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, all'altezza dai 2 ai 3 m. Esso va mantenuto in detta posizione a cura del proprietario.

In luogo del numero civico il proprie tario può apporre un indicatore luminoso ad es so conforme, da illuminare nelle ore notturne; l'impianto e le condutture debbono essere appli cati in modo non visibile dalla strada.

Titolo XVI - NORME TRANSITORIE E FINALI.

art. 73 - ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI NON REGOLAMENTARI.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio gli interes sati debbono provvedere:

- alla posa in opera delle grondaie e dei pluviali nelle case che sorgono in margine a spazi pubblici e che ne siano ancora sprovviste;
 all'allacciamento dei pluviali alla fognatu ra ove questa esista;
- all'intonacatura e tinteggiatura delle case che ne abbiano obbligo.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio debbono essere eliminati:

- i gabinetti interni comunicanti con locali abitabili e sprovvisti di finestra adeguata, salvo che non si ottemperino alle disposizioni dell'art. 18 della L n.166/1975;
- i gabinetti accessibili dal vano scala, spro \underline{v} visti di antigabinetto;
- i gabinetti comuni a più appartamenti;
- i gabinetti esterni o pensili con accesso
 dall'esterno;
- i gabinetti con tubazioni di scarico 'visib $\underline{\underline{i}}$ li da spazi pubblici.

In caso di inadempienza l'Amministra zione Comunale interviene secondo le leggi in vigore.

Nel caso di singole abitazioni dichia rate antigieniche dall'Ufficiale Sanitario, il Sindaco ha la facoltà di ingiungere al proprie tario di effettuare le necessarie opere di ri sanamento, assegnandogli il termine massimo di sei mesi per l'inizio dei lavori.

art. 74 - ADEGUAMENTO E VALIDITA' DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
ALL'ATTO DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

Le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le trasformazioni d'immobili esistenti, autorizzate a norma di disposizioni precedentemente in vigore, ma non ancora iniziate alla predetta data, sono soggette alla nuova disciplina edilizia e debbono adeguarvisi.

Pertanto, il titolare della Concessione o dell'Autorizzazione, prima di iniziare i predetti lavori, deve chiedere una nuova Concessione od Autorizzazione.

Qualora si tratti, invece, di lavori in corso d'opera o di edifici già esistenti al la data anzidetta, essi restano soggetti alle disposizioni vigenti al momento del rilascio della Concessione o dell'Autorizzazione, salvo ad effettuare l'esecuzione di quei lavori di carattere estetico ed igienico che fossero ri tenuti, dal Sindaco, indispensabili per la pub blica igiene ed il pubblico decoro.

art. 75 - NORME FINALI.

Il presente Regolamento Edilizio si

applica in tutto il territorio comunale al momento della sua entrata in vigore tutte le di sposizioni comunali che riguardano la stessa materia e sono con esso incompatibili, nonchè il precedente Regolamento Edilizio, s'intendo no abrogati.

L'Amministrazione Comunale ha la fa coltà di modificare, in tutto od in parte, il presente Regolamento seguendo lo stesso proce dimento formale per la sua approvazione.

$\underline{\underline{I}} = \underline{\underline{N}} = \underline{\underline{D}} = \underline{\underline{I}} = \underline{\underline{C}} = \underline{\underline{E}}$

		SEZIONE A - DISPOSIZIONI GENERALI	
Ö.		Titolo I - NORME INTRODUTTIVE	
-Art.	1	- Natura, contenuto e limiti del	
		Regolamento Edilizio pag.	2
-Art.	2	- Osservanza generale delle leggi	
		e dei regolamenti "	2
-Art.	3	- Facoltà di deroga	2
		Titolo II - COMMISSIONE EDILIZIA	
-Art.	4	- Compiti della Commissione Edi-	
		lizia	3
-Art.	5	- Composizione della Commissione	
		Edilizia	3
-Art.	6	- Funzionamento della Commissione	
		Edilizia "	4
		SEZIONE B - NORME PROCEDURALI	
		Titolo III - AMMISSIBILITA' DEGLI	
		INTERVENTI	
-Art.	7	- Interventi ed obblighi connessi "	6
-Art.	8	- Opere soggette a comunicazione "	7
-Art.	9	- Opere soggette ad autorizzazione. "	8
-Art.	10	- Opere soggette a concessione édi	
		lizia	Ll
	ATT TO SERVICE A		
144		Titolo IV DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	
-Art.	11	- Comunicazione	L3

-Art.	12 -	Richiesta della concessione o		
		dell'autorizzazione	pag.	14
-Art.	13 -	Autorizzazione	11	15
-Art.	14 -	Concessione	11.*	19
-Art.	15 -	Varianti al progetto	11 = 3	21
		ж		
		Titolo V - RILASCIO ED USO DELLA CONCESSIONE		
		E DELLA AUTORIZZAZIONE		
-Art.	16 -	Esame delle richieste d'intervento. • • • •	11	22
-Art.	17 -	Procedure per il rilascio della		
		concessione edilizia	**	23
-Art.	18 -	Procedure per il rilascio delle		
		autorizzazioni.	Ħ	25
-Art.	19 -	Norme comuni	fī	26
-Art.	20 -	Concessione ed autorizzazione gratuita.	н	26
-Art.	21 -	Concessione per edifici non residenziali.	11	29
-Art.	22 -	Rilascio della concessione	11	30
-Art.	23 -	Carattere della concessione	81	30
-Art.	24 -	Osservanza delle leggi e dei rego-		31
		lamenti	11	. :
-Art.	25 -	Deroghe alle procedure in caso di		
		interventi urgenti	ET	32
-Art.	2Ç 🗕	Scadenza della concessione	11	33
-Art.	27	Annullamento e decadenza della con		102
		cessione e della autorizzazione	11	34
140 L. 25		∞		
		Ttolo VI - CONDUZIONE DEI LAVORI -		
		- VERIFICHE - SANZIONI		
-Art.	28 =	Verifica del perimetro e richiesta		
		dei punti fissi	11	36
-Art.	29 _	Inizio, esecuzione e ultimazione		
		dei lavori.	11	36

-Art. 30	- Certificato di abitabilità e agibilità • • • pag. 38
-Art. 31'	- Sospensione dei lavori, demolizione
	d'ufficio o acquisizione delle
	opere
p.	
	SEZIONE C - PROGETTAZIONE DELLE OPERE
	Titolo VII - EDIFICI ABITATIVI
-Art. 32	- Dimensione e dotazione minima degli
	alloggi
-Art. 33	- Caratteristiche dei locali di abitazione " 44
-Art. 34	- Caratteristiche dei vani accessori e di
	servizio
-Art. 35	- Servizi igienici degli alloggi
-Art. 36"	- Sotterranei, seminterrati e sottotetti " 50
-Art. 37	- Areazione ed illuminazione dei locali " 50.
-Art.38	- Accesso dei minorati fisici alle
	costruzioni
	Titolo VIII - EDIFICI SPECIALI
-Art.39	- Edifici industriali e speciali " 54
-Art.40	- Locali ad uso commerciale e laboratori
	artigianali
-Art.41	- Depositi e magazzini
	Titolo IX - EDIFICI RURALI
_Art.42`	- Norme generali
-Art. 43	- Locali di abitazione nelle case rurali " 57
The second of the second	- Servizi igienici nelle case rurali " 57
。1985年1985年1986年1986年1986年1988年1986年1986年1986年1986	- Edifici per il ricovero degli animali " 58'
-Art.46	- Letamai

hiekia:

Titolo X - SICUREZZA DEGLI EDIFICI	
-Art. 47: - Norme generali	pag, 60
-Art. 48 - Prescrizioni generali antincendio	, 11 60
-Art. 49 - Norme antincendio per le singole	
parti degli edifici	, 1 61
-Art. 50 - Norme antincendio per edifici spe	•
ciali	. 11 62
-Art. 51 - Condotti di fumo - Locali per for	
ni - Apparecchi di riscaldamento	. " 63
-Art. 52 - Elementi in aggetto	. 11 64
-Art. 53 - Serramenti e tende sporgenti -	
- Aggetti di mostre	. 11 65
94°	
Titolo XI - ESTETICA DEGLI EDIFICI	
-Art. 54 - Decoro degli edifici	" 66
-Art. 55° - Intonacatura e tinteggiatura degli	
edifici	. " 66
-Art. 56 - Manutenzione e decoro dei prospetti	6.7
-Art. 57 - Pitture figurative - Iscrizioni -	
- Insegne - Stemmi - Mostre - Ve-	
trine	. " 68
-Art. 58 - Recinzioni	. " 68
-Art. 59 - Chioschi - Cartelloni ed oggetti	
pubblicitari	. 11 69
ž.	
SEZIONE D - NORME TECNOLOGICHE '	
Titolo XIII - REQUISITI SPECIFICI	
DI ALCUNI IMPIANTI	
-Art. 60 - Cappe e camini	. 11 70
-Art. 61 - Forni e camini industriali	. 11 70
-Art. 62 - Deflusso delle acque pluviali	. " 71
-Art. 63 - Antenne televisive	. 11 72

Titolo XIV - FORMAZIONE E CONDUZIONE DEI CANTIERI

-Art. 64 - Formazione dei ca	ntieri	. 0,000	2 O c •	n 0 a	0 0]	pag.	77
-Art. 65 - Conduzione dei la	vori	• 0 •		•	•	TI S	7 :
-Art. 66 - Norme di sicurezza	2.0.00	• 0 •		•	•	11	76
-Art. 67 - Tutela della pubb	lica incol	lumità		•	• 1	1f	77
					A		
Titolo XV - DISPOS:	IZIONI GE	NERALI					
-Art. 68 - Rimozione di opere	e che occi	upano					
spazi pubblici.	• • • •	0 • 0		۰	٥	tt	7 9
-Art. 69 - Rinvenimenti e sc	operte	• 0 0	0 •	0	۰	11	7.9
-Art. 70 - Tutela dei manufa	tti di pul	bblici					
servizi	• • • • •	• • •	• 0		0	11	80
-Art. 71 - Servitù pubbliche		0 0 •		•	•	11	80
-Art. 72 - Numerazione civica	a	• 0 0	0 •	•		11	82
sec 5							
SEZIONE F - NORME	TRANSI TOR	IE E					
FINALI							
Titolo XVI - NORME	TRANSITO	RIE					
E FINAL							
-Art.73 - Adeguamenti degli	edifici r	non					
regolamentari	0 • • •	0 0 0	0 0	•		11	84
-Art.74 - Adeguamento e val:	idità dell	le					
concessioni ed au	torizzazio	oni					
all'atto di entra	ta in vigo	ore					
del Regolamento Ed	dilizio .			•	0	11	85
-Art.75 - Norme finali			• 0	•	0	11	85
×							